

XLVI.

TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1878

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Comunicazione del telegramma inviato in risposta a quello del Senato di Spagna — Preghiera del Senatore Vitelleschi al Senatore Pepoli G. perchè consenta a differire la sua interpellanza al Ministro di Grazia e Giustizia circa il rifiuto dell'exequatur all'Arcivescovo di Bologna — Pepoli G. consente — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Seguito della discussione del progetto per la istituzione di un Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari — Mauri Relatore espone le opinioni e le proposte dell'Ufficio Centrale sugli articoli del progetto che vennero ieri rinviati — Schiarimento chiesto dal Senatore Casati all'articolo 1, e risposta del Relatore e del Ministro della Pubblica Istruzione — Repliche del Senatore Casati e del Ministro — Approvazione dell'articolo 1 — Spiegazione del Relatore sulla nuova redazione dell'articolo 3 — Osservazioni del Senatore Cavallini cui risponde il Ministro — Approvazione dell'articolo 3 — Nuova redazione dell'articolo 4 oppugnata dal Senatore Cavallini e sua proposta di emendamento accettata dall'Ufficio Centrale e dal Ministro — Approvazione dell'articolo 4 emendato — Nuova redazione dell'articolo 5 sulla quale riferisce il Senatore Finali (dell'Ufficio Centrale) — Dichiarazione del Senatore Zini e ritiro di un suo emendamento — Approvazione dell'articolo 5 — Dichiarazione del Senatore Mauri sull'articolo 6 — Osservazioni del Senatore Casati cui risponde il Senatore Finali — Approvazione dell'articolo 6 — Schiarimento chiesto dal Senatore Casati sull'articolo 7 fornito dal Senatore Finali — Approvazione dell'articolo 7 lievemente emendato e dell'8 — Nuova redazione dell'articolo 9 sulla quale riferisce il Senatore Finali — Proposta di aggiunta del Senatore Benintendi — Risposta del Senatore Finali — Assenso del Senatore Benintendi per il rinvio del suo emendamento alle disposizioni transitorie — Approvazione dell'articolo 9 — Osservazioni dei Senatori Pepoli G. e Casati sull'articolo 10 ai quali risponde il Senatore Magliani — Repliche dei Senatori Casati e Pepoli G. — Considerazione del Senatore Lauzi e dichiarazioni del Relatore — Considerazioni dei Senatori Magliani e Casati — Emendamento del Senatore Zoppi, accettato dall'Ufficio Centrale, e a questo rinviato per più maturo esame, dietro proposta del Senatore Pepoli G.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i signori Ministri di Grazia e Giustizia, e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI legge il seguente sunto di petizioni:

N. 124. Parecchi abitanti di Pordenone (Udine), in numero di 500 circa, fanno istanza perchè dal Senato venga approvato il progetto di legge relativo all'abolizione della tassa sul macinato. (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

125. Parecchi abitanti di Arzignano (Vicenza). (Petizione identica alla precedente).

126. La Società di mutuo soccorso fra gli operai e contadini di S. Vito al Tagliamento. (Petizione identica alla precedente).

127. Alcuni sacerdoti aventi cura d'anime nella diocesi di Parma, domandano che venga abrogata, o almeno modificata la legge relativa alla leva dei chierici.

128. Alcuni sacerdoti aventi cura d'anime nella diocesi di Castellammare di Stabia.

(Petizione identica alla precedente).

129. Alcuni sacerdoti aventi cura d'anime nella diocesi di Verona.

(Petizione identica alla precedente).

130. Alcuni sacerdoti aventi cura d'anime nella diocesi di Treviso.

(Petizione identica alla precedente).

PRESIDENTE. Secondo l'incarico conferitomi dal Senato, la Presidenza ha risposto col dispaccio che leggo, alle felicitazioni inviate alla nostra Assemblea dal Senato Spagnolo:

Eccellenza,

« Con dispaccio di ieri la E. V. mi ha comunicato il telegramma col quale il Ministro degli Esteri del suo Governo ha portato a di lei notizia le felicitazioni votate all'unanimità dal Senato di Spagna perchè a Dio piacque di salvare dall'esecrando attentato del 17 corrente la vita tanto preziosa di Sua Maestà il nostro Re.

« Nella pubblica tornata d'oggi ebbi l'onore di leggere il dispaccio dell'E. V.; e l'Assemblea, a voti unanimi, mi ha incaricato di rendere vivissime azioni di grazie al Senato di codesta illustre Nazione, sorella nostra carissima, che ha così solennemente manifestato la sua esultanza per la salvezza di Re Umberto I. amore e orgoglio degli Italiani.

« Compiendo il mandato che i miei Colleghi mi confidarono, prego la E. V. di voler significare a S. E. il Ministro di Stato ed al Senato di Spagna i sensi sinceri della profonda riconoscenza del Senato d'Italia.

« Colgo questa occasione per confermare alla E. V. la mia devota osservanza.

« S. TECCHIO.

« A S. E. il Signore,
Conte DIEGO COELLO de Portugal

Inviato e Ministro plenipotenziario
di S. M. il Re di Spagna

ROMA »

**Interpellanza del Senatore Pepoli G.
al Ministro di Grazia e Giustizia.**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la interpellanza dell'on. Pepoli G. al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti sul rifiuto dato all'Arcivescovo di Bologna che aveva chiesto l'*exequatur*.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io vorrei, a nome mio e di alcuni altri amici e Colleghi, dirigere all'onorevole Senatore Pepoli la preghiera di rimettere per poco questa interpellanza.

La sua interpellanza contiene una grave questione, la quale ha d'uopo di essere trattata largamente, e si teme da noi che non possa forse essere svolta e trattata completamente sotto la forma di una interpellanza. Ma, ad ogni modo, il breve tempo che è corso tra l'annuncio e la discussione, toglie il modo di prendervi parte a molti Colleghi che lo desidererebbero. È perciò che a nome mio e di alcuni miei amici rinnovo la preghiera al Senatore Pepoli a voler rimandare di qualche giorno la sua interpellanza.

Noi per altro desideriamo che questa discussione si faccia perchè abbiamo tutti interesse a che questa grave questione che s'impone così spesso ai rapporti fra la Chiesa e lo Stato sia risolta: e perciò posso assicurare l'onorevole Pepoli che questa domanda non nasconde punto il desiderio di una dilazione indefinita, ma al contrario contiene il desiderio che questa discussione sia fatta ampiamente, e che tutti gli uomini competenti vi possano prendere parte perchè riesca pari e profittevole ad un così difficile e grave argomento.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PEPOLI G. Dal canto mio non mi sono mai rifiutato di accogliere le domande dei miei onorevoli Colleghi quando mi sono rivolte con così cortesi parole come ha fatto l'on. Vitelleschi. Io quindi non esito ad accogliere la sua domanda, fiducioso però che questa interpellanza non sarà rimandata a tempo indefinito, e che appena il Senato sarà nuovamente raccolto, io avrò il diritto di svolgerla; e sono lieto che l'on. Vitelleschi ed altri vogliano partecipare ad una così grande questione che interessa vivamente il nostro paese.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1878

Un motivo solo mi avrebbe consigliato a non accogliere la domanda dell'on. Vitelleschi; ma io sono d'avviso che nessuno dei miei Colleghi potrà aver ritenuto anche per un istante solo che fossi mosso a fare questa interpellanza da vincoli o intendimenti clericali. Io spero e confido che l'on. Guardasigilli non si rifiuterà intanto, nella sua cortesia e giustizia, di prendere nuove informazioni. Forse troverà l'opinione di molti modificata. Nutro quindi speranza che il giorno in cui potrò svolgere questa interpellanza, l'on. Conforti vorrà escire da quella tenda di Achille in cui egli ieri minacciava di chiudersi, e che, associandosi molti altri Senatori alla sua iniziativa, noi potremo far cosa utile, non ad un solo individuo, ma all'intero paese.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'onor. Pepoli della cortesia con cui ha accettato la mia preghiera, ed unisco i miei voti a quelli fatti da esso perchè questa discussione abbia luogo nel più breve tempo possibile e nel modo desiderato da tutti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io certamente non trascurerò di prendere ulteriori informazioni, assicurando tuttavia l'onor. Pepoli che le informazioni sono state già prese e con la maggiore diligenza dall'autorità politica, dall'autorità giudiziaria e da quella amministrativa.

Nè a queste sole il Ministero si stette, ma domandò il parere del Consiglio di Stato; di quel Consiglio di Stato, il quale in questa materia, come nelle altre, usa della maggiore temperanza.

Dico di nuovo all'onor. Pepoli che io non mi negherò di prendere anche ulteriori informazioni.

Seguito della discussione del progetto di legge per la istituzione di un Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari.

PRESIDENTE. L'interpellanza è dunque ritirata dall'ordine del giorno; e si procede oltre alla discussione del progetto di legge per la istituzione di un Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari.

La discussione, come sanno, è rimasta all'ar-

ticolo 5; erano iscritti per parlare sull'art. 5 i signori Senatori Mauri Relatore, Cavallini, Amari, Borgatti, Zini e Finali.

Sono però in sospenso gli art. 1, 3, 4, rinviati ieri all'Ufficio Centrale.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si è dato premura di esaminare quegli articoli del disegno di legge sul Monte delle pensioni agli insegnanti elementari che è in discussione, e che gli furono nell'adunanza di ieri rinviati.

Esso ha altresì preso ad esaminare il testo degli altri articoli del disegno di legge coll'animo di introdurvi quegli emendamenti non sostanziali, ma di pura forma che fossero convenienti sia per far consuonare essi articoli coi precedenti, sia per rendere più chiare le loro disposizioni, sia per togliervi alcune improprietà di linguaggio e degli svarioni di stampa.

Crede l'Ufficio Centrale che gli stia bene il procedere ad esporre i motivi onde fu determinato alle mutazioni ed agli emendamenti sopradetti, man mano che verrà in discussione ciascuno degli articoli di questo disegno di legge affine di non ripetere due volte le stesse cose.

Si comincerà quindi dal 1° articolo che, come tutti sanno, fu tra quelli rinviati. Sopra quest'articolo cadevano le giuste osservazioni dell'onorevole Senatore Casati, riguardanti quelle scuole elementari che possono essere a carico dello Stato. In effetto si è accertato che vi hanno scuole che possono avere condizione e carattere di scuole elementari, le quali sono a carico dello Stato; e già ne aveva accennata qualcuna l'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica nella tornata di ieri. Ma qui mi permetta il Senato di aprire una parentesi, per dir cosa che ho dimenticato accennare, come avrei dovuto, appena tolsi a parlare sull'argomento; ed è, che di tutti gli emendamenti dell'Ufficio Centrale l'onorevole signor Ministro ha avuto notizia, ed ha perfettamente concordato coll'Ufficio stesso intorno ai medesimi.

Or bene, tornando al punto di che discorreva, venne posto in sodo esservi scuole che hanno carattere di scuole elementari, le quali sono a carico dello Stato. Oltre a quelle di cui ha fatto menzione nell'adunanza di ieri l'on. signor Ministro, devono ritenersi come scuole elementari

a carico dello Stato, le scuole normali rurali, in questo senso; che alcuni degli addetti all'insegnamento delle scuole medesime non hanno parte nel ruolo delle scuole stesse, ma sono, come a dire, maestri straordinari, i quali vengono assunti a fare in dette scuole determinati servigi, ma tutti della specie di quelli de' maestri elementari e che come tali sono risguardati e retribuiti.

Del pari si è accertato che esistono scuole elementari le quali stanno a carico delle Provincie, massime negli educandati femminili ed in altri stabilimenti affini, in cui il primo stadio dell'istruzione che ivi è data, è per l'appunto quello dell'insegnamento elementare.

Non è però il caso di menzionare le scuole tenute dalle corporazioni e dai Corpi morali, a cui accennava l'on. mio amico Senatore Pantaleoni nell'adunanza di ieri, riferendosi ad un articolo della legge Casati del 1859. Quanto alle corporazioni, già sappiamo tutti che esse sono soppresse, e per conseguenza non può esservi un insegnamento pubblico, nè elementare nè di altro carattere, che sia dato da esse. E quanto ai Corpi morali essi vanno soggetti alla legge delle Opere Pie; e gli addetti come insegnanti alle scuole che siano attinenti ai Corpi morali del genere delle Opere Pie hanno le loro norme nella legge stessa che governa le Opere Pie, in cui hanno speciale ingerenza le Deputazioni provinciali, sicchè non occorre qui di tenerne conto.

Per conseguenza l'Ufficio Centrale, quanto al 1° articolo di questo disegno di legge, avrebbe pensato che il primo capoverso possa essere sostituito dal seguente: « È istituito il Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici nelle scuole elementari mantenute dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato ».

Il seguito dell'articolo rimarrebbe tal quale è nel disegno di legge che fu presentato al Senato.

Adoperandosi la locuzione « *mantenute* » non può, a mio credere, sollevarsi verun dubbio sulle scuole di cui si intende parlare; si parla delle scuole elementari che sieno mantenute o dai Comuni, o dalle Provincie, o dallo Stato.

Se l'onorevole Presidente crede, io gli passerò quest'emendamento perchè lo sottoponga alle deliberazioni del Senato.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io desidererei un semplice schiarimento ed è questo: se fra le scuole comunali mantenute dallo Stato si debbano comprendere anche i collegi femminili non gratuiti, dove si dà appunto l'istruzione elementare e dove sono maestre elementari col titolo di maestre ed anche col titolo di istitutrici. Desidero quindi sapere se tanto le une che le altre si debbano comprendere come contribuenti per effetto di questa legge sul Monte delle pensioni.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. A me pare di sì, perchè se ci riferiamo all'ufficio che queste maestre o istitutrici adempiono, dobbiamo riconoscere che è ufficio attinente all'istruzione elementare, e perciò, prescindendo dalla loro appartenenza ad educandati o convitti, che portano questo o quell'altro nome, non può mettersi in dubbio che abbiano condizione di maestre o di istitutrici elementari; onde io crederei che queste maestre o istitutrici, alle quali ha alluso l'onorevole Collega Casati, possano essere comprese nella disposizione di questo primo articolo della legge. Del resto, su questo argomento con maggiore autorità potrà spiegarsi l'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Sta nel senso della legge che dovunque c'è istruzione elementare; che sia mantenuta dallo Stato o dalle Provincie, o dai Comuni, c'è sempre applicazione della legge sul Monte delle pensioni.

Quanto ai maestri che insegnano elementi non c'è questione; quanto alle istitutrici, se sono anche maestre, si applica la legge; se poi sono delle semplici istitutrici, allora sono pagate coi fondi speciali del collegio a cui appartengono.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo che sia necessario di ben chiarire questa condizione di cose inquantochè si tratta di richiedere da queste maestre il versamento della loro quota.

Bisogna dunque che sia ben definita la competenza di spesa. Ora nei collegi femminili sussidiati o mantenuti dal Governo vi sono le

istitutrici che sono, come disse l'on. signor Ministro, le prefette, le quali devono essere maestre di grado superiore per potere essere accettate anche come semplici istitutrici. Perché si esige da esse questo diploma o patente? Perché all'occorrenza, per vacanza o per malattia di una maestra, possano supplire, e perché possano durante lo studio sorvegliare a che le allieve facciano il proprio dovere. Ma in generale esse non danno una vera istruzione elementare; e quando è un certo numero di anni che le istitutrici si trovano in questi collegi possono essere le prefette delle camerate più grandi, ossia delle ragazze che hanno 17 o 18 anni, alle quali non si dà più nessuna istruzione elementare. Allora sono bensì maestre elementari, ma non sono insegnanti elementari. Dunque potrebbe venire il dubbio se a queste si debba richiedere, o no il versamento della quota, e se quando arriva il momento di pensionarle debbano esser pensionate sul Monte delle pensioni, o sul Bilancio dello Stato colle norme ordinarie delle pensioni civili.

Domanderei appunto uno schiarimento sopra questo caso.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Ci sono dei collegi nei quali abbiamo delle istitutrici che si chiamano anche *maestrine*, le quali insegnano tutto quello che riguarda l'istruzione elementare, ed a queste indubitabilmente si deve applicare la legge. Ma ci sono poi le prefette o le sorveglianti, e a queste facevo allusione; e queste che non hanno insegnamento, io intendevo di escludere. Dove c'è l'insegnamento elementare, ivi c'è l'applicazione della legge con tutte le conseguenze che ne derivano.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola io pongo ai voti l'articolo 1. come fu emendato dall'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro.

Art. 1.

È istituito il Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici nelle scuole elementari mantenute dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato.

Esso è un Corpo morale con facoltà di acqui-

stare e di possedere; ed è rappresentato e amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Chi intende approvare quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

La parola spetta al Relatore sull'art. 3.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'articolo 3° non richiede altro che un riferimento all'articolo 1.

L'articolo 3° è così concepito:

Art. 3.

« Il contributo annuo dei Comuni è stabilito nella misura di due centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali, tenuto conto del numero delle scuole ad essi assegnate per la legge sull'obbligo dell'istruzione.

« Lo stesso contributo sarà dato dalle Provincie e dallo Stato per le scuole che essi mantengono ».

Una volta che nell'articolo 1° si è detto che il Monte delle pensioni è istituito per gli insegnanti pubblici delle scuole elementari mantenute dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, riesce senz'altro ovvio che si debba ritenere corretta la dizione di quest'articolo, che era appunto stata invocata da me nell'adunanza di ieri, per determinare che fra queste scuole dovevano considerarsi comprese anche le scuole mantenute dalle Provincie e dallo Stato; ed essendovi in questo articolo 3° con la Provincia mentovato anche lo Stato, credo che nessun'altra difficoltà possa sopra di esso insorgere.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Se la memoria non m'inganna, nella seduta di ieri il mio Collega Senatore Zini, ha chiamato l'attenzione dell'Ufficio Centrale sopra una disposizione dell'articolo 3, che è ripetuta all'articolo 4, ma con parole e con locuzione diversa, mentre pare proprio che nell'uno e nell'altro si voglia dire la stessa cosa.

Nell'articolo 3 si stabilisce che il contributo annuo dei Comuni è *nella misura di due centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali*.

Invece all'articolo 4 è detto che gli insegnanti dovranno corrispondere un contributo annuo *uguale al due per cento dello stipendio minimo legale*.

Ora, domandava ieri, a ragione, l'on. Sena-

tore Zini, si vuole fissare tanto per i Comuni, quanto per gli insegnanti la stessa quota, o non?

Se si intende decretare la stessa aliquota, lo stesso contingente, adottiamo la stessa locuzione e per gli uni e per gli altri, poichè altrimenti potrebbe sorgere il dubbio sull'ammontare della quota di questi o di quelli.

L'Ufficio Centrale non ha tenuto conto di questa osservazione, mentre io credo vi si abbia a rispondere.

Adottiamo adunque in ambedue gli articoli la stessa dizione, oppure, all'articolo 4, riferiamoci a quanto è decretato dall'articolo 3.

Le leggi devono essere chiare ed alla portata di tutti ed è obbligo nostro di precludere le vie agli equivoci.

PRESIDENTE. Fa nessuna proposta il Senatore Cavallini?

Senatore CAVALLINI. Propongo che si vada d'accordo in questo, cioè che negli articoli 3 e 4, si adottino, riguardo all'importare del contributo, una uguale locuzione letterale.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Per una certa tendenza all'eleganza della forma, non si è voluto ripetere la stessa dizione; il significato è il medesimo.

Del resto, se vogliamo che si ripeta, facciamo pure. La misura è la stessa.

Senatore CAVALLINI. Allora si dica due centesimi anche nell'art. 4, o si ripeta la dicitura dell'art. 3.

PRESIDENTE. Intanto io metto ai voti l'art. 3 che rileggo:

Art. 3.

Il contributo annuo dei Comuni è stabilito nella misura di due centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali, tenuto conto del numero delle scuole ad essi assegnate per la legge sull'obbligo dell'istruzione.

Lo stesso contributo sarà dato dalle Provincie e dallo Stato per le scuole che essi mantengono.

Chi intende di approvare questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Siamo all'art. 4.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAURI, *Relatore*. Nell'art. 4 l'Ufficio Centrale non ha che introdotto le parole « e dello Stato » là dove si parla delle scuole elementari pubbliche mantenute dai Comuni e dalle Provincie; nè altro avrebbe da aggiungere su questo articolo.

Ammissa poi la dichiarazione fatta dall'on. signor Ministro, alla quale l'Ufficio Centrale si pregia di aderire, non crederebbe che si debba stare proprio sull'appunto di ripetere la dizione dell'art. 3, dacchè quella dell'art. 4 riesce a dire precisamente lo stesso. È zuppa o pan bagnato, come dice la frase proverbiale. Per conseguenza l'Ufficio Centrale domanderebbe che, introdotte le parole « e dallo Stato » si ponesse ai voti l'art. 4 come è proposto.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io aggiungerei i miei ringraziamenti all'on. Senatore Casati il quale rilevò un'omissione, la quale non fu altro che un'omissione materiale. Ci mancavano le parole: *dallo Stato*.

PRESIDENTE. All'articolo 4 non è proposta dall'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro, che questa aggiunta; cioè che dopo le parole *dalle Provincie* si scriva *e dallo Stato*.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti, così emendato.

Art. 4.

Tutti gli insegnanti provveduti di regolare diploma, che esercitano il loro ufficio in scuole elementari pubbliche mantenute dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, dovranno corrispondere al Monte delle pensioni un contributo annuo eguale al due per cento dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato.

Chi intende di approvare questo articolo, sorga.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Prego di nuovo l'Ufficio Centrale a volere portare la sua attenzione sopra il disposto dei due articoli 3 e 4.

Evidentemente, a mio avviso, è intenzione del Ministro e dell'Ufficio Centrale di stabilire che gli insegnanti dovranno annualmente corrispondere un contributo eguale a quello fissato per

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1878

i Comuni; ma questo intendimento è espresso nell'art. 3° con una dicitura diversa da quella usata nel successivo art. 4°.

Dunque, o usiamo la stessa dicitura nell'uno e nell'altro articolo, oppure, nel caso in cui per avventura si volesse adottare una misura per i Comuni diversa da quella per gli insegnanti, diciamolo nettamente, di guisa che nell'applicazione della legge non ne abbiano poi a sorgere dubbiezze.

Il mio dilemma non ha bisogno di altre spiegazioni, epperò prego l'Ufficio Centrale a volere usarmi la cortesia di una risposta, pronto ad inviare un emendamento per iscritto al banco della Presidenza.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Veramente è impossibile, e lo vedrà lo stesso onorevole amico mio Senatore Cavallini, è impossibile che si voglia dire un'altra cosa che quella detta nell'articolo 3; nell'articolo 4 si dice in un modo diverso, ma equivalente, ma eguale nella sostanza.

Ad ogni modo dacchè ne fa quasi il mio amico una questione di cortesia, l'Ufficio Centrale con me cede al suo desiderio, e sarà ben soddisfatto di ripetere nell'articolo 4 la dizione dei 2 centesimi dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Favorisca il signor Senatore Cavallini di mandarmi il suo emendamento pregandolo di indicarmi a che punto dell'articolo egli intende che si debba aggiungere il suo emendamento.

Senatore CAVALLINI. Dopo le parole: *al Monte delle pensioni*.

PRESIDENTE. Onde si scriverebbe: « dovranno corrispondere al Monte delle pensioni un contributo annuo nella misura di due centesimi dell'ammontare dello stipendio legale spettante al posto da essi occupato ».

Senatore FINALI della Commissione: « della stipendio *minimo* legale ».

PRESIDENTE. Il signor Senatore Cavallini è anch'egli dello stesso avviso, che si interponga la parola *minimo*?

Senatore CAVALLINI. Precisamente.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Accetto.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta?

MAURI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo coll'emendamento accettato dal Ministro e dall'Ufficio Centrale:

« Tutti gli insegnanti provveduti di regolare diploma che esercitano il loro ufficio in scuole elementari pubbliche mantenute dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato dovranno corrispondere al Monte delle pensioni un contributo annuo nella misura di due centesimi dell'ammontare dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato ».

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo così emendato.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere. (Approvato).

Ora viene in discussione l'articolo 5°.

Avverto che su quest'articolo 5° il signor Ministro ieri aveva espresso l'opinione che invece di scrivere « gli insegnanti *potranno essere ammessi* » si scriva: « gli insegnanti *sono ammessi* ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. L'Ufficio Centrale si è dovuto occupare di questo articolo 5., non soltanto rispetto alla elocuzione, giacchè la parola *potranno* sollevava ieri obiezioni da parte di qualche onorevole Senatore, ma anche rispetto ad altri punti, per mettere l'articolo stesso meglio in armonia con altri articoli precedenti e susseguenti del progetto di legge.

Intorno a quest'articolo fu fatta ieri una formale proposta dall'onorevole Senatore Zini, il quale voleva si dicesse che gli insegnanti sono ammessi al godimento della pensione colle norme della legge generale delle pensioni. Ora, l'Ufficio Centrale prese in molta ponderazione la proposta, che riconobbe subito assai opportuna; ed ora crede di essere arrivato ad una soluzione la quale, come ebbi a persuadermene dopo averla comunicata all'onorevole Senatore Zini, soddisfa all'intento della sua proposta.

In questo articolo 5. non si può mettere il diritto della pensione così assoluto come all'articolo 7., poichè in quell'articolo si parla di un diritto assoluto, che si acquista soltanto cogli anni di servizio. Similmente avviene nella legge generale delle pensioni degli impiegati civili, per la quale si acquista il diritto assoluto della pensione con un *maximum* di servizio a 40 anni. Ma nell'articolo 5. del progetto si

ammette un diritto a pensione, a integrare il quale occorrono due elementi. Uno è il servizio che deve essere almeno di 25 anni. Ma perchè il servizio di 25 anni dia diritto alla pensione, abbisogna di essere integrato di qualche altro requisito o fatto, quale sarebbe ad esempio l'impossibilità per parte dell'impiegato di continuare per ragioni fisiche nell'impiego di insegnante, il suo licenziamento dal servizio, la mancanza di posti o per soppressione dell'insegnamento, della scuola, o della cattedra alla quale esso impiegato era addetto.

Quindi all'Ufficio Centrale è parso, e ne consente anche l'onorevole signor Ministro, che basti in quest'articolo 5 dire (per non ripetere proprio tutte le condizioni accennate nella legge generale delle pensioni civili) che: « acquisteranno dopo 25 anni di servizio il diritto a pensione quegli impiegati che si trovino nelle condizioni indicate dal primo articolo della legge generale sulle pensioni degli impiegati civili ».

Prima di leggere la nuova dicitura dell'articolo bisogna che io soggiunga, che, siccome negli articoli antecedenti sono stati considerati anche quegli insegnanti al cui mantenimento provvede lo Stato, si è dovuto anche qui specificatamente parlarne.

Ieri poi opportunamente avvertiva l'onorevole Casati (se non erro) non trovare congruo che in questa ammissione alla pensione non fosse interrogato il più interessato, che è il Comune; per verità, non è sempre il Comune, ma se si tratti d'insegnanti dipendenti dalla Provincia, è la Provincia che deve essere interrogata; se si tratta di insegnanti dipendenti dallo Stato è il Ministro della Pubblica Istruzione. Quindi, per far brevi parole, l'Ufficio Centrale proporrebbe dire che, prima dell'ammissione d'un insegnante alla pensione, dovrebbe essere sentito l'ente interessato, che, secondo i casi, sarà il Comune, o la Provincia o lo Stato. E nel caso che l'insegnante dipenda da due enti, bisogna sentirli tutti e due.

Così sta pure nel concetto di questa legge che l'anno debba essere un anno naturale; così spiega l'articolo 7, quando parla del diritto assoluto che si è acquistato mediante l'età di 60 anni compiuti e 40 di regolare servizio. Ma bisogna notare che nell'articolo 12 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili s'intende compiuto l'ultimo anno quando

è passata di un giorno la metà dell'anno medesimo. Perciò parve all'Ufficio Centrale che sia meglio dire 25 anni compiuti affinché non nasca la questione se trattisi di anno naturale o dell'anno indicato dalla legge anzidetta.

L'articolo è concordato dall'Ufficio Centrale coll'onorevole Ministro ed è assenziente anche il Senatore Zini, il quale quindi speriamo che ritiri l'emendamento da lui proposto su quest'articolo.

L'articolo è così concepito:

« Gli insegnanti che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 12 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili, saranno ammessi al godimento della pensione dopo 25 anni compiuti di regolare esercizio nelle scuole pubbliche del Regno per deliberazione del Consiglio scolastico della Provincia nella quale esercitano il loro ufficio, sentito l'ente interessato ».

L'alinea resterebbe come è stampato, ossia « per effetto della presente legge si cumula il servizio prestato anche in diverse Provincie e Comuni del Regno ».

E prima di finire debbo anche aggiungere che il riferimento alla legge del 1864 è opportuno anzi necessario, specialmente riguardo all'articolo 13, perchè questo articolo dà la facoltà di ricorso ad un'autorità che è la Corte dei Conti, e questa non potrebbe deliberare con criteri amministrativi, ma ha bisogno per potere adempiere al suo ufficio, di norme stabilite dalla legge.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Intendeva appunto di chiedere all'on. Senatore Zini se insisteva nel suo emendamento di ieri, o se egli consente al dettato dell'Ufficio Centrale.

Ha dunque la parola.

Senatore ZINI. Ho domandato la parola unicamente per ringraziare l'Ufficio Centrale della cortesia con la quale ha accolto la mia proposta e del modo col quale l'ha riprodotta.

Quindi ritiro il mio emendamento, soddisfattissimo come sono della proposta dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento dell'art. 5 proposto dall'Ufficio Centrale: « Gli insegnanti che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 1 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili, saranno ammessi

al godimento della pensione dopo 25 anni compiuti di regolare esercizio nelle scuole pubbliche del Regno per deliberazione del Consiglio scolastico della Provincia nella quale esercitarono il loro ufficio, sentito l'ente interessato ».

Il capoverso rimane quale era: « Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato anche in diverse Provincie e Comuni del Regno ».

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'intero articolo testè letto.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'art. 6.

Art. 6.

La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi minimi legali spettanti agli uffici occupati dagli insegnanti negli ultimi cinque anni di esercizio.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Così nell'articolo *sesto* come negli articoli successivi *settimo* ed *ottavo* l'Ufficio Centrale non ha trovato di introdurre nessuna variazione, nè di suggerire verun emendamento.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Poichè in questa legge si prendono disposizioni speciali per queste pensioni, io vorrei pregare l'Ufficio Centrale a voler vedere se non sia il caso di indicare con quali norme tali pensioni verranno liquidate.

Qui invero si indica la base; ma, domando io, la norma per la liquidazione sarà quella fissata dalla legge sulle pensioni civili?

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Se l'onorevole Casati colla sua domanda si riferisce al coefficiente della pensione, allora c'è la tabella a cui rimanda l'articolo 8, che dice:

« Per gl'insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella unita alla presente legge (Allegato A) ».

Quanto poi agli altri due elementi per determinare la pensione, sono certi; e cioè uno è

la media degli stipendi dell'ultimo quinquennio, l'altro è la durata del servizio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sull'art. 6 lo rileggo e lo pongo ai voti.

Art. 6.

La pensione sarà liquidata sulla media degli stipendi minimi legali spettanti agli uffici occupati dagli insegnanti negli ultimi cinque anni di esercizio.

Chi intende approvare quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 7.

Avranno diritto a conseguire una pensione uguale allo stipendio, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo precedente, gl'insegnanti che:

a) abbiano raggiunta l'età d'anni sessanta compiuti e prestato quaranta anni di regolare servizio

b) abbiano raggiunto l'età di anni sessantacinque, e prestato trentacinque anni di regolare servizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Ho domandato la parola per una piccola spiegazione.

Alla lettera *a* si richiedono 60 anni compiuti; alla lettera *b* non si richiedono compiuti; mentre alla lettera *b* si fa già una concessione all'età, diminuendo il numero degli anni di servizio.

Ora, io domanderei se questa differenza la Commissione la fece avvertitamente, o se crede che si abbia da mettere anche qui la parola *compiuti*.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Se la mancanza della parola *compiuti* nelle due parti di quest'articolo può dar luogo a qualche incertezza, l'Ufficio Centrale non ha alcuna difficoltà di aggiungerla anche alla lettera *b* di quest'articolo 7.

Del resto è ben chiaro, che quantunque volte in questa legge si parli di anni di servizio, s'intende sempre anni compiuti.

PRESIDENTE. Adunque anche alla lettera *b* dell'articolo 7 si aggiunge la parola *compiuti*?

Senatore FINALI. Sissignore.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 7:

Art. 7.

« Avranno diritto a conseguire una pensione uguale allo stipendio, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo precedente, gl'insegnanti che:

a) abbiano raggiunta l'età d'anni sessanta compiuti e prestato quaranta anni di regolare servizio;

b) abbiano raggiunto l'età di anni sessantacinque compiuti, e prestato trentacinque anni di regolare servizio. »

Coloro che intendono di approvare quest'articolo sono pregati di sorgere.

(Approvato).

Art. 8.

Per gl'insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella unita alla presente legge (Allegato A).

(Approvato).

Art. 9.

I Comuni e le Provincie potranno imputare nelle pensioni, dovute a norma dei propri regolamenti agli insegnanti da essi dipendenti, le somme che agli insegnanti stessi verranno assegnate sul Monte delle pensioni.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. Siccome nell'art. 5 si è creduto opportuno di mutare la dicitura della legge per togliere ogni incertezza al diritto alla pensione negl'insegnanti, così è parso all'Ufficio Centrale che in quest'art. 9 debba darsi egual carattere al diritto nei Comuni, nelle Provincie, ed ora aggiungo anche nello Stato, d'imputare le pensioni, che i loro impiegati liquideranno sul Monte delle pensioni, su quelle che il Comune, la Provincia o lo Stato dovranno, specialmente in forza di legge se si tratta dello Stato, o di speciali regolamenti se si tratta di Comuni e di Provincie, liquidare. Quella imputazione non deve essere facoltativa, ma obbligatoria. Ciò varrà anche a togliere quella specie di ca-

rattere odioso che avrebbe in qualche circostanza il fatto di imputare una pensione sull'altra, piuttosto che esonerarne l'insegnante.

Questi concetti avrebbero forma nel seguente articolo:

« I Comuni, le Provincie e lo Stato imputeranno nelle pensioni dovute, a norma di legge (e ciò si riferisce specialmente allo Stato) o di speciali regolamenti, agli insegnanti da essi dipendenti, le somme che agli insegnanti stessi verranno assegnate sul Monte delle pensioni ».

Anche su quest'articolo è consenziente l'onorevole Ministro dell'Istruzione pubblica coll'Ufficio Centrale.

Senatore BENINTENDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Benintendi ha la parola.

Senatore BENINTENDI. Io vorrei a quest'articolo aggiungere un altro comma. « I Comuni che avranno già provveduto alla pensione dei loro insegnanti potranno essere esclusi dagli oneri e dai vantaggi relativi di questo Monte di pensioni ». E con pochissime parole io dirò le ragioni che mi inducono a fare questa proposizione.

Vi sono dei Comuni, ed uno è quello a cui appartengo, che hanno già fatto un Monte di pensioni in questo senso.

Gl'insegnanti lasciano il $\frac{3}{100}$ del loro stipendio ed il Comune contribuisce con egual somma; ed in questo modo si è formato una Cassa pensioni che agirebbe come quella che andremo a stabilire con questa legge; questa Cassa che col 1880 comincerà a pagare le pensioni, è amministrata, metà da consiglieri comunali, metà da insegnanti nominati dai loro colleghi.

Se noi non provvediamo, avverrà che il Comune dovrà corrispondere a tutte e due le Casse, e quelli che hanno già contribuito per 8 anni dovranno contribuire per altri 10 senza avere alcuna pensione.

A fare questa mia proposta mi incoraggia anche una parola del signor Ministro.

Egli disse che la carità cittadina è così grande che potrebbe darsi che qualcuno lasci qualche cosa al Monte delle pensioni.

Ciò non è impossibile, ma molto difficile; si lascerà forse al Monte pensioni del proprio Comune, ma sperare che ciò accada per il Monte generale dello Stato per le pensioni, mi sembra un sogno dorato.

Vi è anche un'altra ragione.

Il Comune immediatamente liquida le proprie pensioni; invece con questa legge si dovrà andare prima al Consiglio scolastico e poi in quell'immensa Amministrazione che è la Cassa depositi e prestiti.

Signori, si parla sempre di decentramento, quindi lasciamo stare le cose dove già vanno discretamente.

Per conseguenza proporrei che i Comuni che avranno già stabilito la pensione dei propri insegnanti, possano domandare di essere esclusi dagli oneri e dai vantaggi di questa legge.

PRESIDENTE. Favorisca, onorevole Senatore, di mandarmi il suo emendamento.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Benintendi sono ispirate a condizioni non generali; anzi credo che siano ispirate ad una condizione eccezionalissima che è quella del Comune di Torino, che ha un vero e proprio Monte comunale per le pensioni. Però può estendersi a tutti i Comuni del Regno che abbiano già proprio Regolamento di pensione per gl'insegnanti; quindi è necessario che l'Ufficio Centrale ponderi bene, prima d'accogliere la proposta dell'onor. Senatore, se essa non capovolgerebbe tutta la legge, come sento osservare da qualche vicino, o nuocesse alla sicurezza della sua base.

Io ho detto che il provvedimento invocato dall'onor. Benintendi forse si riferisce ad un ordinamento eccezionale; perchè, se non è solo il Comune di Torino quello che provvede a dare una pensione ai propri insegnanti, forse è il solo, per quanto io sappia, che abbia formata una Cassa molto simile a questa mediante un contributo degli insegnanti da una parte e del Comune stesso dall'altra. Si direbbe quasi che essendo a Torino stabilita l'Amministrazione centrale delle ferrovie dell'alta Italia, l'ordinamento per le pensioni che aveva quella grande Società abbia influito localmente per fare sorgere questa istituzione comunale.

Per quei Comuni, e in specie per il Comune di Torino, non pare a noi che verrebbe un aggravio dal fatto di farli concorrere nella Cassa delle pensioni istituita colla presente legge; giacchè, mediante la corresponsione del due per cento, o due centesimi sull'ammontare dello stipendio minimo legale dei loro insegnanti,

acquisteranno il diritto di fare liquidare sul Monte delle pensioni ai propri insegnanti una pensione per cui anche lo Stato fornisce in abbastanza larga maniera i fondi, la quale pensione va poi in diminuzione, e, come dice il presente progetto di legge, va imputata su quella che localmente sarebbe determinata in ragione dei regolamenti speciali.

Rispetto alla proposta dell'onor. Benintendi, considerata in generale, mi sia altresì consentito di aggiungere, che questa legge provvede ad un ordinamento stabile, provvede a garantire la sorte degl'insegnanti, rispetto a tutti i Comuni; mentre l'ordinamento speciale delle pensioni che può esistere presso a questo o a quel Comune, è revocabile.

C'è una parte molto giusta, o almeno molto equa nella osservazione dell'on. Benintendi, e riguarda non mica il Comune che dà il contributo, perchè pagando i due centesimi egli, come dissi, n'ha largo compenso nel diritto che acquista sul Monte delle Pensioni, il quale poi va in iscomputo del debito proprio, ma riguarda gli insegnanti, i quali, da una parte continuerebbero a dare un contributo alla Cassa comunale per avere un diritto alla pensione, la qual pensione non avrà per essi alcun aumento pel fatto di essere obbligati ad un nuovo contributo.

Io, sul momento, non saprei trovare una soluzione a questa seconda parte dell'obiezione. Però, pare a me, che il luogo opportuno a trattarne sarebbe quello delle Disposizioni transitorie; e quando sarà il momento opportuno, se l'onor. Benintendi vorrà proporre un modo pratico di soddisfare a questa parte della sua obiezione, che l'Ufficio Centrale riconosce fondata, noi gliene saremo ben grati; altrimenti l'Ufficio stesso cercherà di trovar modo di conciliare anche in questa parte gl'intenti providi della legge con le ragioni della giustizia e dell'equità.

Senatore BENINTENDI. Io non ho nessuna difficoltà a rimandare il mio emendamento alle Disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Dunque per ora la proposta del Senatore Benintendi è rinviata alle Disposizioni transitorie.

Il Senato ricorda intanto che l'art. 9 del progetto ministeriale fu soppresso d'accordo coll'Ufficio Centrale e col Ministro. Sicchè d'ora

innanzi tutti gli articoli dovranno avere una numerazione diversa da quella che vedesi nel progetto.

L'art. 9, in seguito alle modificazioni dell'Ufficio Centrale, sarà così concepito:

« I Comuni, le Provincie e lo Stato imputeranno nelle pensioni, dovute a norma di legge o di speciali regolamenti agl'insegnanti da essi dipendenti, le somme che agli insegnanti stessi verranno assegnate sul Monte delle pensioni ».

Chi intende approvare l'art. 9, testè letto, favorisca di sorgere.

(Approvato).

Art. 10.

« I Consigli provinciali scolastici compileranno per ciascuna Provincia nell'ottobre di ogni anno i ruoli dei contributi dovuti al Monte delle pensioni dai Comuni, dalle Provincie e dagli insegnanti.

Questi ruoli, resi esecutori dai prefetti, saranno dati per la riscossione agli esattori comunali e ricevitori provinciali, giusta le norme stabilite per la percezione delle imposte dirette.

Durante l'anno potranno compilarli ruoli supplementivi.

Le somme così raccolte nelle tesorerie dello Stato saranno versate nella Cassa depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola ».

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha aggiunto in quest'articolo decimo le parole *dallo Stato*, alle altre *dai Comuni, dalle Provincie e dagli insegnanti*, perchè ci fosse coerenza con gli articoli precedenti.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io per verità considero quest'articolo come molto grave per la libertà comunale. Ma come? Ai Comuni non resta nessun diritto di controllo? Ma come? I Consigli scolastici compileranno i ruoli, e questi ruoli non avranno neppure bisogno di essere mandati ai Consigli comunali per essere votati e diventeranno esecutivi solo perchè il Prefetto li riconosce tali?

A me sembra molto grave questa proposta e tanto più grave perchè in un successivo comma si aggrava anche maggiormente: si dà ai Consigli scolastici provinciali la facoltà di compilare anche dei ruoli supplementari.

Io respingo questo articolo perchè reputo che esso offenda le regole più elementari di una buona Amministrazione.

Lo leggo perchè il mio concetto apparisca più chiaro:

« I Consigli provinciali scolastici compileranno per ciascuna Provincia nell'ottobre di ogni anno i ruoli dei contributi dovuti al Monte delle pensioni dai Comuni, dalle provincie e dagli insegnanti. »

Lo Stato no, che non vuole sottoporsi a questi Consigli provinciali.

Ora quindi, voi togliete ai Comuni la facoltà di compilare essi medesimi i propri ruoli. Vi pare giusto? Certo a me non sembra.

Senatore FINALI. Il debitore compila i ruoli?

Senatore PEPOLI G. Mi permetta, a questa stregua allora sarebbero i creditori del Comune che avrebbero diritto di compilare il bilancio passivo?

Con simile criterio essi avrebbero poscia il diritto di riscuotere direttamente il proprio credito. Ma si soggiungerà da taluni: e se i Comuni non saldano il proprio debito? Ma non ha forse la legge provveduto al mal volere ed alla mancanza dei Comuni?

Forse il Prefetto non ha diritto d'iscrivere all'Ufficio le spese obbligatorie a cui un Consiglio comunale intendesse sottrarsi? Il vostro articolo capovolge interamente ogni disciplina, ogni tradizione amministrativa. Togliendo ai Comuni il diritto di votare e di controllare le proprie spese, voi infliggete un atto di sfiducia alle Amministrazioni comunali.

Ma non vi sembra enorme che ruoli compilati dalle Commissioni scolastiche non sieno neppure inviati al Consiglio comunale, che sieno resi esecutori dai Prefetti, e che sieno dati senz'altro per la riscossione agli esattori comunali, ai ricevitori provinciali? Io per verità non capisco dove si vuole andare con questa legge.

Ma come? Volete creare degli altri enti che abbiano diritto di riscuotere le imposte?

Il Monte delle pensioni avrà dunque il nuovo diritto di inviare direttamente gli esattori a riscuotere il contributo comunale? E come ciò

non bastasse, a mezzo anno, quando i Comuni hanno già votato i loro bilanci, quando i contribuenti hanno già conosciuto quale deve essere la imposta che li grava, voi date a' Consigli provinciali la facoltà di dare agli esattori dei ruoli suppletivi. Voi volete a mezz'anno turbare l'amministrazione regolare, dare dei nuovi pesi che non conoscevano ai contribuenti.

Mi permetta l'on. Ministro, mi permetta l'on. Ufficio Centrale, questo a me sembra un vero e proprio attentato alla dignità comunale. Quanto a me, non darò certamente il mio voto a quest'articolo, e se questo articolo verrà dalla maggioranza del Senato approvato, io darò il mio voto nero a tutta la legge.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Casati.

Senatore CASATI. Voleva fare in parte le osservazioni già esposte dall'on. Senatore Pepoli. Aggiungerò che questa spesa di contributo dei Comuni per il Monte delle pensioni è una spesa obbligatoria simile a tutte le altre di cui si sono caricati i Comuni da qualche anno a questa parte; e non si saprebbe vedere la differenza che corre da questa a tutte quelle altre spese obbligatorie.

Il Comune vota lo stipendio dei maestri, lo iscrive nel bilancio, essendo questa una spesa obbligatoria. Perché non lo potrà fare anche per il 2 per cento, corrispondente al suo contributo sullo stipendio stesso?

Non saprei poi come questi ruoli consegnati all'esattore comunale, dovessero servirgli per riscuotere, in confronto della Provincia e dello Stato, per somme che sono iscritte nei loro bilanci. Come farà l'esattore comunale ad andare dal Ministro d'Istruzione Pubblica a forzarlo a versare la quota che è iscritta nel suo bilancio? Se questi non ha versato, egli non potrà venire a Roma per farlo pagare.

D'altra parte, per compilare dei ruoli d'imposta, ci vuole una spesa; tant'è vero che nella legge per la riscossione delle imposte è stato stabilito che si abbiano ad osservare dai Comuni certi termini per la votazione del bilancio, affinché si possano fare in tempo i ruoli dell'imposta e sovr'imposta; altrimenti sarà provveduto alla compilazione dei ruoli della sovr'imposta comunale a carico del Comune. È quindi una pena che viene ad essi inflitta; ed ora la si vorrà loro gratuitamente far scontare?

Nel secondo capoverso poi, dove è stabilito che si devono compilare ruoli suppletivi, mi pare che la disposizione oltrepassi l'obbligo del Comune. Questo non è tenuto ad altro se non a ciò che è indicato dall'art. 3, ossia a pagare una quota proporzionale agli stipendi minimi legali, secondo il numero delle scuole che per legge deve mantenere. Come può dunque esservi in ciò colpa del Comune che autorizzi i ruoli suppletivi?

Il Consiglio scolastico deve già sapere, dall'estate precedente, quanto il Comune dovrà nell'anno venturo, e non si sa quindi vedere, qual sarà la ragione dei ruoli suppletivi.

Io per me credo che quest'articolo sia uno dei colpi maggiori portati all'autonomia comunale, e per conseguenza, mentre dichiaro che io voterò contro questa legge per le ragioni svolte ieri dall'onorev. Cavallini, quand'anche fossi in animo di rendere partito favorevole a questo progetto di legge, voterei contro perchè m'impedirebbe di fare altrimenti il disposto di questo articolo.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Magliani.

Senatore MAGLIANI. A me pare che le osservazioni dell'onorevole Pepoli appoggiate dall'onorevole Casati, per quanto si presentino con carattere di non poca importanza e gravità, non siano però tali che se ne possa veramente indurre la conseguenza che l'articolo in discussione porti offesa all'autonomia ed all'indipendenza dell'amministrazione dei Municipi. A me pare che l'equivoco nasca da ciò, che si confonde in questa discussione una spesa con un'imposta. Qui non si tratta solamente di una spesa obbligatoria a cui la legge nell'interesse generale dello Stato, nell'interesse supremo della pubblica istruzione, sottopone i Comuni e le Provincie, ma si tratta altresì di una vera e propria imposta; si parla di contributo, non si adopera la parola *spesa* ma la parola *contributo* che è sinonimo d'imposta. I Comuni hanno delle spese obbligatorie le quali sono determinate dalla legge sull'amministrazione provinciale e comunale; comunque obbligatorie, queste spese sono anche votate dai Consigli comunali; ma nel caso che il Consiglio non volesse iscriverle nel bilancio, si provvede d'ufficio dal Prefetto e dalla Deputazione provinciale, nei termini e con le facoltà loro consentite dalla

legge. Il pagamento ha poi luogo nei modi e colle forme ordinarie per mandati spediti dal Sindaco. Ma nel caso attuale non abbiamo solamente una spesa obbligatoria, ma una spesa obbligatoria, certa, fissa, prestabilita, a titolo di contributo, a titolo d'imposta. Non v'ha nessun dubbio che il Consiglio comunale debba votare il fondo pel pagamento dell'imposta; questa prerogativa del Comune non è certo menomata dalla legge che stiamo discutendo, siccome quella che deriva dalle leggi costitutive dei Comuni e dai principî più ovî dell'amministrazione pubblica. Ogni Comune saprà d'ora innanzi che v'ha una legge che istituisce un Monte delle pensioni pei maestri elementari, che ne deriva a suo carico una spesa obbligatoria; ogni Comune saprà che nel suo bilancio deve votare il fondo corrispondente per pagare cotesta spesa. Ma ogni Comune saprà pure che non solo trattasi di una spesa obbligatoria, ma di una vera e propria imposta; di sorta che il Comune è costituito di fronte al Monte delle pensioni (o dirò meglio di fronte allo Stato, poichè trattasi di legge generale dello Stato) nella qualità giuridica di vero e proprio contribuente. E se trattasi di una imposta diretta in una somma prestabilita, certa e fissa, perchè non si avrà a riscuotere nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette?

I Comuni pagheranno il loro contributo nella stessa guisa che pagano l'imposta fondiaria sui beni patrimoniali che possiedono.

Insomma, ripeto, trattasi nè più nè meno di una legge la quale stabilisce un'altra imposta a carico dei Comuni; ora, qual'è la conseguenza naturale di questa legge? La conseguenza è che il Comune deve votare nel suo bilancio i fondi corrispondenti, e l'Amministrazione deve procedere per la riscossione nei modi stabiliti come rispetto a qualunque altro contribuente.

Vi è forse una parte che meriterebbe di essere più ampiamente chiarita, e ciò è il modo pratico con cui i ruoli devono esser fatti e resi esecutivi; ma codesta è materia non di legge ma di regolamento. Questa legge dovrà essere seguita da un regolamento e in quello bisognerà stabilire il modo con cui si debban raccogliere gli elementi per la formazione de' ruoli, come questi elementi debbano essere appurati dal Consiglio provinciale scolastico, e se e come

debbero essere sentiti anche i Comuni interessati. A me pare, ad ogni modo, che sia almeno molto esagerato il dire che questa legge offenda la dignità e la libertà dei Comuni.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora ha la parola l'onorevole Casati.

Senatore CASATI. Veramente sto molto titubante a rispondere all'onorevole Senatore Magliani attesa la sua grande e la mia poca competenza in materia di finanza; ma davvero la sua teoria che questa spesa possa essere una imposta, io non l'ho capita. Ad un'imposta mi pare che corrisponda una materia imponibile, ora, dove si trova qui la materia imponibile? Nell'imposta fondiaria sono i terreni o i fabbricati; nell'imposta di ricchezza mobile sono i capitali, l'industria, i redditi professionali; nell'imposta di consumo sono gli oggetti che si consumano; ma qui la materia imponibile è la scuola, è il maestro? A me pare che sia una spesa obbligatoria questa come è quella del maestro; soltanto è una spesa che è molto inferiore perchè non è che il 2 per cento della spesa principale.

È quindi semplicemente una spesa addizionale alle altre spese sull'istruzione pubblica, e non capisco perchè non possa esser compresa nel bilancio del Comune nel modo stesso con cui si comprendono quelle.

Ma poi usciamo, mi pare, affatto da ogni idea di competenza. I ruoli delle imposte sono dati a compilare all'autorità finanziaria; qui si vuol darli da compilare (per questa che si ama chiamare un'imposta) alle Autorità scolastiche, e fra le altre cose bisognerebbe dire, a una delle Autorità interessate in questa materia. L'onorevole Magliani non ha risposto sulla mia domanda diretta a sapere chi farà la spesa di questi ruoli.

Egli ha detto: quanto alla modalità, ci riferiremo al Regolamento. Ma, davvero io non so se posso acconsentire che ad un Regolamento, nella cui compilazione il Parlamento non interviene, si possa affidare di determinare sopra le competenze dei Comuni, la loro autonomia, ed anche di influire sui loro bilanci. Io credo che la compilazione dei ruoli sia una cosa talmente

importante, che non si possa affidare che mediante una legge, e non mai con un Regolamento. Del resto ho già dichiarato che voterò contro il complesso della legge, e tanto più voterò contro quest'articolo.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Pepoli Gioachino.

Senatore PEPOLI G. Io confesso la verità che non posso ammettere la sottile distinzione che fa l'onorevole Magliani. Egli vuol chiamare imposta o contributo, quello che realmente non è che una spesa obbligatoria. Ma se l'onorevole Magliani vorrà esaminare il lungo, lunghissimo elenco delle spese obbligatorie a carico dei Comuni, ve ne troverà altre che avrebbero lo stesso carattere d'imposta. Se non erro, la mente potrebbe fallirmi in questo momento, ma per i Comizi agrari non è stabilito un contributo?...

Senatore MALUSARDI. No.

Senatore PEPOLI G. No? Era nella legge. Ve ne sono altri contributi che sono stabiliti dalla legge.

Senatore DE-CESARE. La buon' anima della Guardia Nazionale!

Senatore PEPOLI G. Ora, io dico francamente, non capisco la ragione che abbia potuto spingere l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione e l'Ufficio Centrale a compilare un articolo, che, diciamolo francamente, è un atto di sfiducia verso le Amministrazioni comunali e col quale si vuole dare i Comuni mani e piedi legati in balia dei Consigli scolastici provinciali, i quali naturalmente cercheranno ogni mezzo di allargare l'onere imposto. In questo modo alle Amministrazioni comunali è tolta ogni guarentigia, in questo modo alle Autorità scolastiche è tolto ogni freno.

Io metto nettamente la questione.

Quando il contributo sia dichiarato obbligatorio, a me pare che la regola da tenersi sia questa: il Consiglio vota il contributo, e naturalmente deve versarlo nella Cassa dei depositi e prestiti; se poi si rifiuta di farlo, provvede la legge, essendo spese obbligatorie.

Perchè porre un precedente, perchè andare per una via diversa da quella che si è tenuta fin qui?

Quindi io non posso acconciarmi alle ragioni svolte dall'onorevole Magliani.

Per esempio, per il canone del dazio consumo non credo che sia l'esattore che lo riscuota, è il Comune che lo versa nelle casse dello Stato, senza che la legge dica che gli esattori vadano ad esigerlo.

Ora, io domando all'Ufficio Centrale di volere rientrare nella legge comune e di non voler con questo articolo offendere la libertà dei Comuni.

L'onorevole Magliani parla di regolamenti. Dio ci scampi dai Regolamenti! Io confesso che sono un poco come il Senatore Casati; ho grande paura dei Regolamenti, perchè se noi andiamo ad esaminare tutti i Regolamenti, troviamo che molti raramente non esplicano la legge ma la complicano e rendono molto oscuro il diritto che dalla legge appare chiaro.

Quindi io non fo affidamento sul Regolamento. Desidero che la legge sia ben chiara e ben definita perchè non nascano poi nell'avvenire equivoci e false interpretazioni. Concludo associandomi pienamente alle ragioni svolte con molta chiarezza dall'onorevole Casati e domando all'onorevole Ministro ed all'Ufficio Centrale di non offendere la dignità dei Comuni e di non menomarne la libertà.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta onor. Lauzi, la parola spetta prima all'onor. Mauri.

Senatore MAURI, *Relatore*. La cedo all'onorevole Lauzi, riservandomi di parlare dopo.

PRESIDENTE. L'onorevole Lauzi ha facoltà di parlare.

Senatore LAUZI. A mio avviso l'essenza delle osservazioni fatte dal Collega onor. Pepoli sta in ciò che colle disposizioni indicate dall'articolo che discutesi, questa spesa si farebbe fuori del bilancio comunale, perchè sarebbe immediatamente mandata dal Consiglio scolastico all'esattore perchè la esiga. Ora, questo, convengo, parmi un grande inconveniente che si scosta affatto dalle regole generali. Lo stesso Senatore Magliani che pare volesse rispondere, come infatti ha risposto, a diverse delle ragioni esposte dall'onorevole Pepoli, ha già detto chiaramente che deve essere votata dal Consiglio comunale. Lo ha detto e me lo conferma. Così l'onor. Casati vi ha fatto rimarcare che quantunque l'imposta sia obbligatoria ed esigibile, direi, anche senza il consenso del Comune, pure viene sempre votata nel bilancio;

come lo è appunto la tassa sui beni propri del Comune, come lo è la tassa di ricchezza mobile.

La legge ha provveduto per il caso che il Consiglio comunale manchi al suo debito. Ma questo rimedio in che consiste? Consiste, quando il Comune mette una spesa obbligatoria, nell'inscrivere d'ufficio questa spesa nel bilancio; e nel bilancio dunque ci va sempre.

Io non voglio entrare più oltre nella materia discussa così bene dagli oratori che mi hanno preceduto; ma voglio dire che se si potesse compilare l'articolo in maniera che sia pur predisposto dal Consiglio scolastico questo ruolo, e mandato al Comune perchè, salve le sue osservazioni, lo includa nel bilancio, la questione sarebbe sciolta secondo il desiderio degli oratori che hanno parlato.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha tenuto il debito riguardo delle cose dette e contro e pro l'articolo in discussione, e crederrebbe che le opinioni diversamente espresse intorno ad esso si possano conciliare mercè un emendamento che si è compiaciuto di fargli tenere l'on. Senatore Zoppi.

L'emendamento è così concepito:

« I Consigli provinciali scolastici compileranno ogni anno, nel mese di settembre, per ciascuna Provincia il ruolo del contributo dovuto dagli insegnanti.

« Uno stralcio di questo ruolo sarà trasmesso ai singoli Comuni ed all'Amministrazione della Provincia. Questi e quella opereranno una ritenuta sullo stipendio dei loro insegnanti equivalente all'imposta da ciascuno di essi dovuta, e verseranno l'intera somma nella Tesoreria regia insieme all'ammontare del proprio contributo. Il ruolo generale sarà rimesso alla Tesoreria dello Stato per la riscossione ».

A me sembra che nell'emendamento, proposto dall'onorevole Senatore Zoppi, sia fatta ragione ad una delle principali obiezioni mosse dall'onorevole Pepoli, riguardante la poca o nessuna ingerenza che si attribuirebbe ai Comuni in questa legge che li tocca così da vicino.

Lascio andare che un altro articolo di questa legge, ed è il 5, ed uno di quelli che si dovranno in appresso discutere e votare, fanno una legittima parte ai Comuni, in quantochè nell'articolo 5, se non piglio abbaglio, è stato detto che gli enti interessati, tra i quali sono i Co-

muni, dovranno esser sentiti per determinare l'ammissione alle pensioni degli insegnanti; e nell'articolo che in appresso noi dovremo discutere e votare, è ammesso il ricorso anche dei Comuni alla Corte dei Conti per tutto ciò che riguarda la liquidazione delle pensioni; per modo che la questione, che, per usare le parole dell'onorevole Pepoli, riguarda la dignità ed indipendenza dei Comuni, mi pare abbastanza garantita in questo disegno di legge.

Nè voglio tacere che gli stessi Consigli provinciali scolastici hanno nel seno di essi una rappresentanza comunale, perchè, a comporli, con membri nominati dal Governo e dalla Provincia, entra pure un membro nominato dal Comune.

L'emendamento dell'onorevole Zoppi mi pare adunque che soddisfaccia in gran parte alle giuste richieste dell'onorevole Pepoli.

Per conto mio trovo poi molto commendevole ciò che vi è stabilito circa l'operarsi di una ritenuta sullo stipendio degli insegnanti. Pare questo il modo più spiccio e più pratico, con cui si può dare esecuzione alla disposizione di questa legge riguardante il contributo degli insegnanti.

Il complesso poi delle disposizioni contenute in questo emendamento, a parer mio ed anche dell'Ufficio Centrale, che meco concorre nello stesso avviso, il complesso di queste disposizioni mi sembra che tolga di mezzo le maggiori difficoltà che si sono affacciate circa l'adozione dell'articolo stesso.

Quanto a quelli i quali partono dal concetto che con questa legge si impone un nuovo carico ai Comuni che sono già di tanto aggravati, e che per conseguenza hanno già dichiarato di negarle il loro voto favorevole, è questa una questione di coscienza, e come essi certo rispetteranno le ragioni, onde l'Ufficio Centrale fu mosso ne' suoi apprezzamenti, così l'Ufficio Centrale professa di rispettare grandemente le loro.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di darle la parola, osservo che, trattandosi di un emendamento grave e complicato, sarebbe opportuno di farlo stampare affinché domani lo avessero tutti sott'occhio per potersene fare un concetto chiaro e preciso.

La parola è al Senatore Magliani.

Senatore MAGLIANI. Ho chiesto la parola per

fare una semplice dichiarazione, perchè mi pare importante di bene intendersi sul punto vero della questione.

Io capisco che si possa oppugnare questo progetto di legge pel motivo che non convenga imporre un nuovo onere ai Comuni che sono già così gravati di spese obbligatorie; io questo lo intendo, ma una volta che è ormai già approvato che i Comuni devono sopportare tra le altre spese obbligatorie anche questa, mi pare che tutte le ragioni generali per combattere il progetto di legge nell'interesse dei Comuni, non dovrebbero più avere influenza nella discussione particolare degli articoli.

Posto nella legge il principio che i Comuni debbano sottostare a questo peso, la quistione si riduce a vedere in qual modo e con qual forma abbiano a soddisfarlo; se debba adottarsi il modo ordinario col quale i Comuni pagano le loro spese, o preferirsi un modo speciale, più sicuro e più pronto.

Io non so vedere nella scelta dell'uno o dell'altro modo una offesa alla dignità dei Comuni; tanto più che, come ho detto, il Comune vota, sempre, a forma della legge ordinaria, il fondo nel bilancio pel pagamento del suo debito.

Il punto della quistione non consiste nel vedere se il Comune debba o no pagare; ma nel vedere con qual forma debba farlo.

Ora, la forma ordinaria e normale è quella stabilita dalla legge del 1865 sull'Amministrazione provinciale e comunale; il Comune una volta che il debito è iscritto nel bilancio, e che venga in scadenza, ne ordina con mandato al suo tesoriere o cassiere il pagamento alla Cassa di depositi e di prestiti.

Ma il Ministro della Pubblica Istruzione sarà contento di questo modo di pagare? Badiamo che si tratta di avere un'incasso certo a scadenza determinata, si tratta di un Monte di pensioni che deve porre a frutto il denaro; e non so se il procedimento della legge del 1865 sembri proprio opportuno.

Ogni ritardo anche menomo nei pagamenti potrebbe porre a repentaglio le sorti del Monte.

Supponiamo poi che un Comune ricusi di pagare la sua quota di concorso. Bisogna ricorrere al Prefetto, il quale, sentita la Deputazione provinciale, ordina la iscrizione d'ufficio nel bilancio.

Il Comune può anche ricorrere al Re contro

il deliberato della Deputazione provinciale; e allora, sentito il Consiglio di Stato, si decide dal Governo centrale.

E così, per ogni pagamento di qualunque minima quota del Comune si corre rischio di una procedura così lunga che nella materia attuale, trattandosi di fondi che devono alimentare un Monte di pensioni, non è al certo possibile di seguire.

È quistione di *esistenza* o *no* del Monte.

Ho ripresa la parola anche per isdebitarmi da un'accusa, gentilmente per altro, com'è suo costume, fattami dall'onorevole Pepoli; cioè che io voglia demandare troppo ai Regolamenti. In verità non è questa la mia intenzione; anche io sono d'avviso che il soverchio *regolamentare* nuoce talvolta alla chiarezza e sincerità della legge.

Ma nel caso attuale bisogna indicare il modo pratico con cui si ha da procedere nella formazione dei ruoli; e queste particolarità sono da Regolamenti e non da leggi.

Il Regolamento non può contenere un concetto che non sia nello spirito e nella lettera della legge, e nessun regolamento di pubblica amministrazione può poi esser fatto, se non dopo esame e parere del Consiglio di Stato.

Non ho altro da aggiungere essendomi proposto di fare solo una semplice e breve dichiarazione.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io non voglio prolungare la discussione, tanto più che vi è un emendamento presentato, che sarà stampato e che mi pare possa accordare le varie opinioni. Ma pregherei l'onorevole proponente di cambiare una parola che potrebbe portare un equivoco, e sarebbe la parola *ruolo*, che vorrei vedere sostituita colla parola *elenco*.

Senatore ZOPPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZOPPI. Io non ho difficoltà di accettare la sostituzione della parola indicata dall'on. Casati. Io ho composto questo emendamento in fretta per consultare l'Ufficio Centrale se avrebbe approvate quelle idee. L'Ufficio Centrale ha annuito alle mie idee, ed ha avuto la cortesia di accettarle e di presentarle al Senato. Ma l'accettare delle variazioni quando non ne mutino il concetto, questo sarà poi

compito dell'Ufficio Centrale, se vorrà onorare del suo voto il mio emendamento.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io non ho da dire altro se non che insistere perchè l'emendamento dell'onorevole Zoppi sia stampato, tanto più che, francamente, nella breve lettura che ne venne data, non me ne sono potuto formare un esatto criterio.

Se non ho male inteso, lo stesso onorevole Senatore Zoppi ci propone di fare al suo emendamento qualche aggiunta, e questa sarebbe una ragione di più per cui converrebbe che l'emendamento stesso venisse stampato, sicchè sul medesimo si potesse domani prendere una deliberazione con cognizione di causa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta che

l'emendamento del Senatore Zoppi sia stampato e distribuito prima della seduta di domani.

Chi approva questa proposta voglia alzarsi. (Approvato).

Avverto il Senato che venne alla Presidenza la preghiera di cominciare la seduta di domani alle ore *tre*, poichè taluno, e specialmente il signor Relatore, non potrebbe essere presente alle ore *due*, dovendo intervenire al Consiglio di Stato.

Non facendosi opposizione, la seduta è rinviata a domani alle ore tre.

L'ordine del giorno è il seguito della discussione del progetto di legge che abbiamo sott'occhio.

La seduta è sciolta (ore 5½).